

GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 5

CONVENZIONE PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA COLPA GRAVE - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA/CONTABILE – DANNO ERARIALE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI/AZIENDE PUBBLICHE

Convenzione ad adesione con premio a carico di ogni persona assicurata

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G

Via Tiburtina 22/A 00019 Tivoli p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO: ore 24.00 del 31-12-2011 SCADENZA 1 ª RATA: ore 24.00 del 31-12-2012

RATEAZIONE ANNUALE

SCADENZA: ore 24.00 del 31-12-2014

SCHEMA DI COPERTURA e CALCOLO DEL PREMIO

Massimale per sinistro e per anno, per ciascun Assicurato	:	Euro 1.000.000,00
Massimale per Corresponsabilità	:	Euro 5.000.000,00
Franchigia a carico di ogni singolo Assicurato	:	NESSUNA FRANCHIGIA

ELENCO CATEGORIE E ADESIONI ALLA COPERTURA

QUALIFICA DI ASSICURATO	PREMIO LORDO ANNUO PRO- CAPITE
Dirigenti Area Amministrativa	Euro
Dirigenti Area Professionale - Tecnica	Euro
Dirigenti Medici con funzioni di direzione sanitaria e organizzazione - veterinari	Euro
Titolari di posizioni organizzative (personale non dirigente) area Comparto Amm.va	Euro
Titolari di posizioni organizzative (personale non dirigente) area Comparto Tecnica	Euro

Nominativo	Funzione/carica ricoperta	Garanzie	Massimale	Premio annuo lordo

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La presente Assicurazione è in forma "CLAIMS MADE"; ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell' Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Si vedano le definizioni che seguono.

Alla fine del periodo di validità dell'assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessuna richiesta di indennizzo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato gui precisato:

Assicurazione Il contratto di assicurazione

Polizza Il documento che prova l'assicurazione

Contraente Il soggetto che stipula il contratto per conto dei singoli Assicurati Assicurato Ogni singolo soggetto aderente alla presente polizza e il cui

interesse è protetto dall'assicurazione

Società L'impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori del rischio

Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro.

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata **Sinistro**

l'assicurazione e la conseguente richiesta di risarcimento

o La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

Indennizzo

Premio

risarcimento

La somma dovuta agli Assicuratori

Massimale La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Assicurato

e per sinistro

Per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al Franchigia, scoperto

> momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato. Per scoperto si intende la percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico

dell'Assicurato

Sia gli oggetti materiali sia gli animali Cose

Danni Materiali Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte,

danneggiamenti a cose

Perdite Patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni

personali o morte o di danneggiamenti a cose

gravare Responsabilità Civile responsabilità che possa personalmente

sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile consequente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio

dell'attività amministrativa

La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo Responsabilità **Amministrativa**

violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo

Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità -

Amministrativa-

Contabile

La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o

doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica

Amministrazione

Pubblica

Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità **Amministrazione** Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di

Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni Ente e/o Azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte

dei Conti.

Ente di Appartenenza L'Ente con il quale l'Assicurato ha un rapporto di servizio o un

mandato

Broker L'intermediario di assicurazioni a cui è affidato l'esecuzione e la

gestione del contratto.

Durata del Contratto II periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di

copertura.

Periodo
Assicurazione

di Se la durata del contratto e' inferiore o uguale a 18 (diciotto)
mesi, il periodo di assicurazione coincide con tale data. In caso
contrario, il periodo di assicurazione corrisponde

separatamente a ciascuna annualità della durata del contratto distinta dalla precedente e dalla successiva annualità.

POLIZZA Nel testo che segue si designa come "Società" :

l'impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori del rischio,

 come "Contraente" il soggetto indicato sulla scheda di copertura,

 come "Assicurato" la persona fisica che aderisce alla Convenzione e a cui spettano i diritti derivanti dall'assicurazione

POLIZZA CONVENZIONE:

Ciò premesso si conviene che per **ASSICURATI** si intendono i singoli amministratori e dipendenti di Enti Pubblici che a loro richiesta vengono inseriti nella presente polizza Convenzione alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.

La presente Convenzione non costituisce alcun rapporto assicurativo tra il Contraente e gli Assicuratori limitandosi a stabilire i termini e le condizioni applicabili agli Assicurati, previa loro adesione. Conseguentemente, i diritti, gli oneri e gli obblighi relativi al rapporto assicurativo sorgono direttamente in capo agli Assicurati nei confronti degli Assicuratori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell' Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dell' Assicurato.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

ART. 3 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le Parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di leggi e/o di regolamenti, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto però che le variazioni conseguenti a modifiche dell'attività svolta dall'Assicurato, devono essere comunicate agli Assicuratori al fine dell'adeguamento del premio relativo alle nuove mansioni.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Unione Europea, nonché dei paesi afferenti all'Europa geografica. A parziale deroga di quanto sopra, si concorda fra le Parti che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti di Ministeri, Consolati ed Ambasciate mentre prestano servizio all'Estero in paesi diversi da quelli sopraccitati, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

Resta comunque convenuto che la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri verrà fatta in Italia.

ART. 5 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

ART. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

ART. 8- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax, agli Assicuratori oppure al Broker incaricato della gestione della polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) ricevimento di informazione di garanzia;
- b) ricevimento di notifica dell'avvio di un procedimento di responsabilità;
- c) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato Ente Pubblico Corte dei Conti Pubblica Amministrazione in genere ecc.).

La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione.

ART. 9 - FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Con riferimento ad ogni singolo Assicurato, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Diversamente avrà effetto dalla scadenza dell'annualità successiva.

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale anche amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

In conformità all'art. 1917 del Codice Civile, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ART. 11 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Con riferimento ad ogni singolo Assicurato, oltre agli altri casi previsti dalla legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo Art. 25) - *Inizio e termine della garanzia* - il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato:
- in caso di cessazione da parte dell' Assicurato per pensionamento, dimissioni o altri motivi dalle funzioni svolte o dalla carica ricoperta.

In ogni caso, se la cessazione del contratto avviene durante il corso di una annualità, il premio pagato resterà interamente acquisito senza rimborso alcuno.

ART. 12 - DECORRENZA - DURATA - RECESSO - DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel "MODULO" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante.

La durata del presente contratto è quella indicata nel "MODULO" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante e si conviene fra le Parti che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta.

Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 13 - GESTIONE DELLA POLIZZA

Ogni singolo Assicurato, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, indicata all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i. .

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 15% (quindici) sul premio imponibile.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA

COLPA GRAVE - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA/CONTABILE – DANNO ERARIALE PER AMMINISTRATORI e DIPENDENTI DI ENTI/AZIENDE PUBBLICHE

ART. 14 - CONTRAENZA

L'Assicurazione prestata con la presente polizza è stipulata dal Contraente esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse delle persone assicurate (a norma dell'art. 1891 Codice Civile), come definite al successivo art. 15 e identificate nella scheda di copertura.

ART. 15 - PERSONE ASSICURATE

È persona assicurata ogni dipendente (sia amministrativo che tecnico) o amministratore di Enti o Aziende Pubbliche, il quale, alla decorrenza di ogni annualità:

- a) abbia aderito all'assicurazione prestata con la presente polizza sottoscrivendo il relativo MODULO DI ADESIONE ed il cui nominativo figuri nell'elenco delle persone assicurate:
- b) abbia corrisposto il relativo premio, a suo totale carico, secondo le modalità stabilite.

ART. 16 - MODALITÀ DI ADESIONE - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurando dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito MODULO DI ADESIONE, al fine dell'approvazione da parte degli Assicuratori, ed inviarlo al Broker incaricato, a mezzo fax o e-mail o posta certificata o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico bancario come di seguito indicato

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel "MODULO" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante e la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato è stabilita come segue, a patto che gli Assicuratori abbiano preventivamente autorizzato la copertura:

- dalle ore 24.00 del giorno di effetto della presente convenzione per gli Assicurati che, entro e non oltre 30 giorni da tale data, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e provveduto al pagamento della relativa quota annua entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura.
 - Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri dei quali l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di adesione alla presente garanzia.
 - Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dal successivo art. 25 "Inizio e termine della garanzia" o come diversamente stabilito da eventuali estensioni di garanzia richiamate;
- qualora l'adesione avvenga nel corso dell'anno assicurativo ma successivamente a 30 giorni dall'inizio della decorrenza della presente convenzione o delle rate annue successive, l'inserimento in polizza avverrà con l'emissione di appendici e la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello dell'adesione; in tal caso il premio di prima rata sarà calcolato in 360esimi del premio annuo.
 - Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri dei quali l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di decorrenza della garanzia come sopra stabilita.

Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dal successivo art. 25 "Inizio e termine della garanzia" o come diversamente stabilito da eventuali estensioni di garanzia richiamate e comunque con decorrenza dalla data di effetto della copertura assicurativa come sopra stabilito.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Ogni Assicurato pagherà il premio indicato nella relativa appendice agli Assicuratori o al Broker come sopra indicato al perfezionamento del presente contratto o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della garanzia.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio e dietro presentazione di una dichiarazione di assenza sinistri, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker incaricato (come da precedente art. 13) e riconoscono che ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento fatto a mani del Broker è liberatorio per gli Assicurati.

A) - GARANZIE BASE

(sempre operanti)

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità per Colpa grave - Responsabilità Amministrativa, Amministrativa/Contabile - Danno Erariale

A fronte della corresponsione del relativo premio a carico di ciascun Assicurato, la presente assicurazione s'intende operante per:

- 1) i danni patrimoniali cagionati a terzi in relazione agli atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato con colpa grave.
 - Si intende compresa la responsabilità patrimoniale derivante all'Assicurato da fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
- 2) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile (anche con colpa grave), ai sensi di legge, per le perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di fatti, azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o della carica ricoperta, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, compresa la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile.
 Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per
 - effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, nonché della Corte di Giustizia.
- 3) Le garanzie della presente polizza si intendono inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza di ogni singolo Assicurato e/o dalla Pubblica Amministrazione, che abbiano autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.
- 4) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art. 5 della presente polizza, ferme le prescrizioni previste dalla legge.
- 5) Le garanzie della presente polizza comprendono inoltre le perdite patrimoniali causate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio furto, rapina.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.

ART. 18 FUNZIONI PRECEDENTEMENTE SVOLTE.

La copertura assicurativa della presente polizza si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche, diverse dalle attuali, precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato presso lo stesso Ente di appartenenza, purché siano funzioni e/o cariche appartenenti alla stessa categoria di rischio o a categoria di rischio inferiore, per la quale è stipulata la presente polizza e purché siano dichiarate sul modulo di proposta compilato dall'Assicurato ed accettate dagli Assicuratori.

ART. 19) - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a terzi da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, di attività in genere.

ART. 20) - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

ART. 21) - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA PRESSO ALTRI ENTI O IN ORGANI COLLEGIALI

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 27 - rischi esclusi - , l'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di appartenenza, presso altri Enti - Aziende - Organi Collegiali.

ART. 22) - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 23) - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

l'assicurazione s'intende estesa, entro il massimale di polizza per sinistro e per ciascun Assicurato, alle responsabilità derivanti all'Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

ART. 24) - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate da ogni Assicurato ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

ART. 25) - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima del 31-12-2006, come indicato nella Scheda di copertura, prima della data di stipula della presente polizza e non siano già note all'Assicurato stesso.

Pertanto si intendono esclusi atti, fatti, od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della propria copertura assicurativa (artt. 1892-1893 del Codice Civile).

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del presente contratto, pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 2 anni, come indicato nella Scheda di copertura, immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione dell'assicurazione di cui al precedente art.11).

Per ogni Assicurato, per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per il singolo Assicurato.

La garanzia postuma cessa automaticamente qualora gli Assicurati, durante il periodo di garanzia postuma, stipulino altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.

Nel caso un Assicurato cessi dal servizio o dalla carica durante il corso della validità della polizza, si intende automaticamente operativa la garanzia postuma nei termini previsti dal contratto e il premio annuo versato si intenderà compensato. La presente garanzia postuma comunque non avrà alcuna validità per i casi di licenziamento per giusta causa.

ART. 26) - LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale concordato per ogni singolo Assicurato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo così come indicato nella scheda di copertura, o Appendice o Certificato.

Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente o Azienda Pubblica di appartenenza, nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00 o come diversamente indicato nella "SCHEDA DI COPERTURA E DI CALCOLO DEL PREMIO".

Le garanzie vengono prestate con senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 27) - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore salvo quanto previsto al precedente Art. 21).

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente:
- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. 21);
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia per i Dipendenti tecnici Art. 30 A);
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, raziale o altro;
- g) in nessun caso questa assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall'uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta:
 - del cambio di qualsiasi data;
 - di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.
- h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
- i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

- guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato stesso, contro terzi compreso l'Ente Contraente e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscano in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato responsabile;
- n) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di appartenenza:
- o) danni materiali di qualsiasi tipo salvo per le garanzie previste al punto Art. 17) punto 5, salvi i danni materiali conseguenti ad attività di cui al D. Lgs. n°81 del 09.04.2008 (ex 626/1994 e N° 494/1996) come da estensione di garanzia Art. 28) e salvi i danni materiali conseguenti ad errori professionali dei tecnici di cui alle estensioni di garanzia Art. 30 A);
- p) gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- q) gli Assicuratori non risponderanno per danni derivanti dalla colpa lieve dell'Assicurato;
- r) eventi e/o circostanze dei quali l'Assicurato fosse già a conoscenza o che gli fossero stati notificati prima dell'inizio del periodo di durata del contratto.

Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

s) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui al successivo punto B) – (Estensioni di garanzia) – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate nel Modulo di Proposta e quindi ricomprese in polizza, previo pagamento del relativo premio.

ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

E' espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

- 1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
- 2) qualunque atto di terrorismo.
 - Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei su detti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

B) - ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 28) - ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. N°81 DEL 09.04.2008 (EX 626/1994 E N° 494/1996)

La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs.

nº 81 del 09.04.2008 (ex 626/1994 e nº 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs *al D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 (* ex D.Lgs n° 626 del 19 -09-1994 e successive modifiche e/o integrazioni);
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del *al D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 (ex* D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

ART. 29) - ATTIVITÀ DI LEVATA PROTESTI CAMBIARI E DI ASSEGNI BANCARI

L'assicurazione, fermo il massimale indicato in polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti cambiari e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi.

Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento degli atti e/o documenti, purché non derivanti da furto, rapina od incendio;
- b) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

ART. 30) - ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera "A" – Garanzia Base, che si intende sempre comunque operante, e **nei limiti dei massimali previsti**, per gli Assicurati che svolgono attività tecniche in genere la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Per ogni Assicurato "Dipendente tecnico" **si intendono operanti le estensioni di garanzia che siano espressamente richiamate**:

- > Art. 30 A) garanzia base che deve essere sempre richiamata per gli Assicurati che svolgono attività tecniche e per poter ottenere le successive estensioni di garanzia.
 - 1) La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge, commessi nell'esercizio delle sue funzioni e/o prestazioni professionali in qualità di dipendente tecnico.

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti, è prestata anche per la responsabilità derivante all'Assicurato stesso, nell'esercizio di :

- attività di: "Progettista" "Direttore dei lavori" "Collaudatore" "Validatore" "Responsabile di procedimento" "Responsabile dei lavori" "Coordinatore per la progettazione" "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" "Responsabile Unico del Procedimento (RUP)" e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n° 109/94, D.Lgs. 163/2006 e dal D. Lgs. n° 81/2008 (ex D.Lgs. 626/1994 e n° 494/1996), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive;
- attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento, verde industriale, impatto paesaggistico ed ambientale;
- attività di geologo o chimico esplicata nell'ambito delle mansioni svolte in qualità di dipendente dell'Ente di appartenenza;
- la copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 (ex D.Lgs. n° 626/1994 e n° 494/1996)

successive modificazioni e integrazioni comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 (ex D.Lgs. n° 626 del 19 settembre 1994) e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 (ex D.Lgs. 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

L'assicurazione si intende operante anche in riferimento alle responsabilità professionali derivanti da specifiche norme previste da leggi e/o regolamenti regionali.

La copertura assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.

2) Danni da inquinamento

In deroga a quanto previsto al punto Art. 27 – Rischi esclusi dall'assicurazione - l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, a seguito di rotture di impianti e/o condutture progettati, diretti o collaudati dall'Assicurato a condizione che tali rotture siano conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori o collaudo, effettuati dall'Assicurato stesso.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale previsto in polizza per ogni singolo Assicurato.

La presente estensione di garanzia non è operante (oltre alle esclusioni previste di cui all'Art 27 – Rischi esclusi dall'assicurazione, nei seguenti casi:

- per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
- per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate. Sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- per le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata:
- per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- per i maggiori costi per le varianti di cui all'art.132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 163/2006 (ex art. 25) comma 1) lett. d) della legge n° 109 del 11/02/1994) e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi.

3) Maggiori costi per varianti di cui all'art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006 (ex art. 25) Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge Merloni)

TALE GARANZIA VIENE PRESTATA ESCLUSIVAMENTE CON SPECIFICO SEPARATO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE.

Previa specifica richiesta dell'Assicurato, l'assicurazione, può essere estesa ai maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 163/2006 (ex art. 25) Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge Merloni) e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi.

In tale caso per ogni opera progettata dovrà essere emesso uno specifico certificato assicurativo, così come previsto dalla suddetta legge.

Ogni singolo certificato potrà avere una durata massima di mesi 36 (salvo diversi accordi tra le Parti), avrà durata autonoma ed un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, così come previsto dalla legge.

Per tali certificati il relativo premio sarà calcolato in proporzione al costo complessivo di costruzione dell'opera stessa e dovrà essere pagato in un'unica soluzione anticipata.

Art. 30 B) Estensioni diverse (concedibili solamente in abbinamento alla garanzia Art. 30 A):

1) Danni alle opere

A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 30 A), l'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, conseguenti ad atti, fatti omissioni e/o errori professionali di cui debba rispondere l'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso agli Assicuratori.

2) Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera

A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 30 A), l'Assicurazione si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per :

- danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i costi per eventuali migliorie alle opere.

3) Mancato rispetto di vincoli urbanistici

A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 30 A), l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

4) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 30 A), l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.

ART. 31) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE LEGALE:

Le garanzie si intendono altresì operanti nel caso l'Assicurato fosse un dipendente di Ente Pubblico con mansioni di Legale come di seguito definito:

➤ Dipendente Legale: qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del

27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di appartenenza.

Tutte le garanzie operanti per la presente polizza sono prestate per coprire la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di dipendente legale come sopra definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa – Contabile – Danno Erariale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di dipendente legale come sopra definito.

CLAUSOLE VESSATORIE

La presente Assicurazione è in forma "CLAIMS MADE"; ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Alla fine del periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun reclamo.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanto riportato nella "Scheda di copertura e calcolo del premio":

- Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2	Altre assicurazioni
- Art. 3	Variazione del rischio
- Art. 6	Foro competente
- Art. 8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 9	Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 13	Clausola Broker
- Art. 15	Persone assicurate
- Art. 16	Modalità di adesione – decorrenza – pagamento del premio
- Art. 17	Oggetto dell'assicurazione
- Art. 25	Inizio e termine della garanzia
- Art. 26	Limiti di indennizzo
- Art. 27	Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 30	Estensione della copertura alla responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

DATA

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196. Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

IL CONTRAENTE
PER CONTO DEGLI ASSICURATI

IL CONTRAENTE

PER CONTO DEGLI ASSICURATI